

Titolo I - Generalità

Art. 1 - Natura e denominazione, Enti Consorziati.

1. In esecuzione della legge regionale 20 agosto 1976 n. 31, è costituito il "Consorzio Parco delle Groane", di seguito, per brevità, chiamato Consorzio.

2. Gli scopi e le modalità di funzionamento del Consorzio sono disciplinate dal presente statuto redatto in conformità delle seguenti leggi:

- legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;
- legge 6 dicembre 1991 n. 394;
- legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modifiche;
- legge regionale 16 settembre 1996 n.26;

3. Fanno parte del Consorzio la Provincia di Milano e i seguenti Comuni:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">· Arese· Barlassina· Bollate· Bovisio Masciago· Ceriano Laghetto· Cesano Maderno· Cesate· Cogliate· Garbagnate | <ul style="list-style-type: none">· Lazzate· Lentate sul Seveso· Limbiate· Milano· Misinto· Senago· Seveso· Solaro |
|--|---|

4. Il Consorzio ha propria personalità giuridica di diritto pubblico; ha diritto esclusivo all'uso del proprio nome e stemma, nonché alla denominazione "Parco regionale delle Groane", "Parco naturale delle Groane", "Parco delle Groane", "Parco Groane", ai sensi del comma 9, art. 2, legge 394/91.

Art. 2 - Sede e stemma

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Cesate. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dislocare sul territorio del Parco o dei comuni interessati sedi operative in rapporto alle esigenze di servizio. La sede consortile può essere trasferita solo in un altro comune consorziato, previa delibera della Assemblea Consortile, assunta a maggioranza assoluta, di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Lo stemma del Consorzio e del Parco è rappresentato in allegato sub. B. Esso può essere modificato con deliberazione della Assemblea Consortile.

Art. 3 - Scopi del Consorzio

1. Il Consorzio ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco delle Groane, area protetta regionale classificata quale parco forestale e di cintura metropolitana, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione dello stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

2. Sono in particolare competenze del Consorzio:

- la conservazione degli ambienti naturali;

- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
- la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l'ambiente protetto;
- la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, anche mediante il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al Parco;
- la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette;

3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in particolare il Consorzio:

- a. elabora e adotta la proposta di piano territoriale del parco e aree contigue, e sue varianti;
- b. esprime parere agli organi della regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco e aree contigue, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
- c. esercita le funzioni delegate o sub-delegate all'ente gestore dell'area protetta dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali con leggi o provvedimenti amministrativi;
- d. acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- e. propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
- f. promuove lo studio e la conoscenza dell' ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- g. attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza;
- h. provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare o in uso, nonché alla manutenzione ed all' esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del parco e zone contigue; provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi coerenti con i compiti di cui al precedente comma 1;
- i. esercita la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- j. collabora per propria competenza alle operazioni di protezione civile;
- k. nel rispetto del piano territoriale, promuove azioni per stimolare, in armonia con l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco.

4. Il Consorzio è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati.

5. Il Consorzio può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.

6. Il Consorzio può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell' interesse degli Enti Consorziati, ovvero per convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in particolare,

l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico.

Art. 4 - Entrate consortili

1. Costituiscono entrate per le spese correnti consortili:

- contributo ordinario della Regione Lombardia;
- contributo ordinario degli enti consorziati;
- contributi dello Stato, della Regione, della Unione Europea e di altre istituzioni;
- entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative;
- contributi di liberalità, sponsorizzazioni; contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo;
- lasciti e donazioni;

2. La quota ordinaria di partecipazione degli enti consorziati per le spese correnti è determinata in proporzione alla tabella di cui al successivo art. 6 comma 2.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

- contributi della Regione Lombardia, dello Stato, della Unione Europea;
- contributi mirati degli enti consorziati;
- piani di riparto su progetti di investimento, previo accordo o intesa con gli enti finanziatori;
- mutui previo delegazione degli enti consorziati o di altri enti, sia individualmente che su base di un piano di riparto;
- proventi da gestione di beni e servizi;
- economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collaudati;
- contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici;
- lasciti e donazioni.

Titolo II - Organi

Art. 5 - Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio ai sensi della LR 26/96:

- a. L'Assemblea consortile
- b. Il Consiglio di Amministrazione
- c. Il Presidente
- d. Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 6 - Assemblea consortile

1. La Assemblea consortile è Comunità del Parco ai sensi dell' art. 24 della legge 394/91. Ai sensi della LR 26/96 la Assemblea Consortile è composta dai rappresentati degli enti associati nella persona del Presidente della Provincia o suo delegato, e dei Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. I delegati dovranno essere rispettivamente membri del Consiglio Provinciale o del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale o del Consiglio Comunale, subentra il Commissario Prefettizio.

2. Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto espresso in millesimi determinato ai sensi dell' art. 4 della LR 26/96, assegnando alla Provincia di Milano la quota di 400/1000 e ripartendo la restante quota di 600/1000 ai Comuni per 500/1000 in relazione alla popolazione e per 100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco, in base alla seguente tabella:

Ente	Popolazione	Territorio	QUOTE
Provincia di Milano	-	-	400
Milano	400	0	400
Arese	7	3	10
Barlassina	2	3	5
Bollate	17	10	27
Bovisio M.	5	1	6
Ceriano L.	2	7	9
Cesano M.	12	5	17
Cesate	4	8	12
Cogliate	3	7	10
Garbagnate	10	7	17
Lazzate	2	3	5
Lentate S.S.	5	10	15
Limbiate	12	14	26
Misinto	1	4	5
Senago	7	11	18
Seveso	7	2	9
Solaro	4	5	9
<i>Totale</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>

Art. 7 - Convocazione e adunanze della Assemblea

1. La Assemblea è convocata almeno 2 volte all'anno in via ordinaria per la approvazione del bilancio di previsione e dell' aggiornamento del piano socioeconomico, nonché per la approvazione del conto consuntivo. Altresì è convocata in via straordinaria per iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta dei rappresentanti di Enti consorziati, che siano detentori di almeno 250/1000 delle quote di partecipazione, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo consortile.
2. La Assemblea consortile è presieduta dal Presidente del Consorzio (art. 6 L.R. 26/96). La Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli Enti e delle quote di partecipazione.
3. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore partecipano con funzione di relatori, senza diritto al voto.
4. Le convocazioni avvengono nelle forme di legge almeno 5 giorni prima della adunanza con lettera portante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare presso la sede dell' Ente consorziato: la convocazione può essere comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, commesso consortile, o a mezzo di fax-simile (in questo caso, vale quale ricevuta il cedolino di avvenuta trasmissione).
5. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni. La Assemblea può istituire commissioni interne con poteri istruttori per singole materie.
6. In vacanza del Presidente o del vice presidente vicario, le adunanze della Assemblea sono convocate e presiedute dal componente più anziano per età del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, della Assemblea stessa. La segreteria della Assemblea è assunta dal Segretario Consortile.

Art. 8 - Compiti della Assemblea Consortile

1. La Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e detta gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.

2. Compete alla Assemblea:

- a) la l'elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'eventuale Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, il piano delle opere, i progetti preliminari di intervento, la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali, nonché la approvazione della pianta organica;
- d) la revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- e) la approvazione del Piano territoriale del parco, dei relativi piani di settore attuativi e regolamenti d'uso del Parco;
- f) il parere per le opere di pubblica utilità in deroga al Piano territoriale del Parco;
- g) la proposta di modifiche statutarie.
- h) la determinazione della indennità di carica o gettoni di presenza;
- i) l'adozione dei regolamenti di funzionamento dei servizi consortili salvo quanto riservato dalla legge al Consiglio di Amministrazione;

3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza delle quote presenti, salvo nei casi a seguito elencati:

3.1 le deliberazioni di cui alle lettere a), d), e), f), g) sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Enti consorziati e delle quote di rappresentanza,

3.2. E' necessario il voto favorevole del rappresentante del Comune sul cui territorio si situa l'intervento per:

- approvazione di piani di settore d'area
- convenzioni urbanistiche
- approvazione del piano delle opere e di progetti preliminari d'opera pubblica consortile, con esclusione degli interventi di miglioria forestale e naturalistica
- approvazione di opere di pubblico interesse in deroga al PTC. Qualora la deroga riguardi discariche di rifiuti, impianti di termodistruzione e altre attività insalubri di prima classe, il parere deve essere assunto con almeno 950/1.000 di voti favorevoli.

4. La elezione degli organi avviene per voto palese su liste presentate in assemblea e sottoscritte da due terzi dei rappresentanti degli Enti consorziati e delle quote di rappresentanza, corredate dei curricula dei candidati.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, e da sei Consiglieri.

2. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, nomina un Vice Presidente.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere componenti della Assemblea.
4. La Assemblea, nella elezione del Consiglio deve tenere conto delle pari opportunità.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione entro la sua prima riunione; il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

art. 10 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il Consiglio può determinare un calendario prestabilito di adunanze. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno 4 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. Il Direttore partecipa alle adunanze con compiti di relatore sui provvedimenti da adottare; egli può farsi affiancare da funzionari o consulenti esterni, a titolo di correlatori, per la trattazione di particolari argomenti. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

Art. 11- Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione per il conseguimento di fini statutari del Consorzio, che non siano riservati alla Assemblea, al Presidente, al Direttore e a dirigenti o funzionari.

Art. 12 - Cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, decadenza nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea consortile convocata d'urgenza che nella medesima seduta provvede ad eleggere il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente convoca entro i successivi 10 giorni l'Assemblea; essa viene presieduta dal suo componente più anziano per età.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente, legale rappresentante dell'ente:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea Consortile; ne firma i verbali in unione al Segretario;
- b. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c. ha la legale rappresentanza del Consorzio;
- d. rilascia le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza consortile, con esclusione di quanto la legge o il Piano del Parco attribuisce ad altri organi o alla dirigenza.

2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. La Assemblea nomina un collegio di revisori composto, ai sensi dell' art. 7 LR 26/96, da tre membri, di cui:

- un membro è scelto tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, su designazione della Assemblea stessa, con funzione di Presidente;
- un membro è designato dalla Giunta Regionale;
- un membro è designato dal Ministero del Tesoro.

2. Le designazioni devono riguardare persone che esercitino la loro attività nel territorio provinciale di Milano. Non devono trovarsi nelle condizioni di incapacità previste per i sindaci di società dal codice civile. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta. Gli emolumenti sono determinati in base all' art. 7 della LR 26/96, dalla Assemblea Consortile.

3. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti depositati presso gli uffici consortili. Possono prendere parte, senza diritto di voto, all' Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, collabora con la Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della Gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della Gestione.

5. I Revisori, ove riscontrino irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferiscono immediatamente al Presidente. Il regolamento di contabilità definisce le modalità per il controllo interno della gestione.

art. 15 - Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico può essere istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' art. 10 della L.R. 26/96.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è convocato dal Direttore, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Ai membri esterni spetta un gettone di presenza il cui importo è determinato dalla Assemblea all'atto della nomina nei limiti dell' art. 26 comma III della LR 10/95.

Titolo III - Amministrazione del Consorzio

Art. 16 Il Direttore del Consorzio

1. Il Direttore del Consorzio è assunto dal Consiglio di Amministrazione con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile. Si applicano le disposizioni delle vigenti leggi statali e regionali.
2. Sono compiti del direttore, ai sensi dell' art. 8 LR 26/96:
 - la direzione del Consorzio;
 - L'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile, ai sensi delle vigenti leggi o per delega del Presidente;
 - gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
 - la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;
 - la sottoscrizione dei contratti;
 - la presidenza delle gare di appalto e delle commissioni di concorso;
3. Le modalità di assunzione, il tipo di contratto e la assunzione del Direttore sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, in conformità con i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 26/96.
4. Il Direttore può delegare l'esercizio di specifiche funzioni a un dirigente o funzionario del Consorzio, in possesso dei requisiti di cui all' art.8 della L.R. 26/96. In caso di assenza o impedimento la delega può riguardare le intere funzioni.

Art. 17 - Il Segretario

1. Il Segretario ha la responsabilità delle funzioni amministrative e contabili; redige i verbali delle sedute degli organi consortili, che sottoscrive in unione con il Presidente; sottoscrive, in unione *con il Responsabile del Servizio Finanziario*, gli atti contabili. Può essere assunto anche a tempo parziale e a termine, con contratto di diritto pubblico o di diritto privato.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario è sostituito dal Direttore.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in dettaglio le funzioni del Segretario.

Art. 18- Personale

1. La dotazione organica del Consorzio è stabilita a norma di legge. Il funzionamento degli uffici e dei servizi è stabilito dallo specifico regolamento ai sensi delle leggi vigenti. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua il responsabile del Servizio di Vigilanza ecologica ai sensi della L.R.105/80.

Art. 19 - Disposizioni finanziarie e amministrative

1. Per le spese ordinarie di gestione del Consorzio, oltre al contributo della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente ripartite tra gli enti consorziati. Il riparto è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione. Gli enti consorziati provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi consortili a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.
2. Per le spese di investimento il consorzio adotta, nei modi di legge, un piano pluriennale economico e sociale, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente competenti. Il parere succitato è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento, come registrato al relativo protocollo; scaduto tale termine, si intende reso favorevole. Il parere negativo è vincolante per il Consorzio solo in relazione a spese di investimento che coinvolgono il bilancio dell' ente che lo esprime.
3. Il Piano ha articolazione triennale e può essere aggiornato ogni anno; esso costituisce stralcio del bilancio pluriennale allegato al bilancio preventivo e piano di gestione ai sensi della L.R. 86/83.
4. In assenza di piano pluriennale, il Consorzio si avvale dei contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Consorziati e da altri soggetti pubblici e privati.
5. Il Consorzio ha possibilità di acquisire beni immobili per il conseguimento dei fini istituzionali. Altresì ha possibilità di gestire beni patrimoniali o demaniali di altri enti, nonché beni privati, ai sensi della Convenzione consortile o mediante specifiche intese. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile forestale degli Enti Consorziati, interni all'area di competenza consortile, sono conferiti in gestione al Consorzio.
6. I contributi ordinari in conto corrente sono erogati dagli enti consorziati entro e non oltre il 31 luglio dell'anno a cui si riferiscono. Il conferimento degli altri contributi è regolato di volta in volta con l'ente erogante.
7. Gli interventi di investimento sul territorio del parco finalizzati alla attrezzatura per la fruizione pubblica e per la conservazione, il recupero e il miglioramento del verde e del patrimonio ambientale costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.
8. Gli atti consortili sono soggetti al controllo secondo le norme vigenti per gli enti locali.

Art. 20 - Contratti, servizi di cassa e tesoreria

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di credito presente presso il comune sede del Consorzio o altro Comune finitimo e individuato con apposita gara di appalto.

TITOLO IV - Partecipazione

Art. 21 - Consultazione delle forze sociali, partecipazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea, prima di adottare provvedimenti che possano interessare categorie determinate di cittadini, possono consultare i rappresentanti delle relative associazioni di categoria e sindacati, nonché le associazioni ambientaliste ed altre associazioni riconosciute dagli enti consorziati che operano sul territorio in materia di sport e tempo libero.

2. Inoltre, in generale, viene data comunicazione scritta dell'avvio di procedure ai diretti interessati, ai sensi della legge 241/90.

Art. 22. Pubblicità degli atti, accesso.

1. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici. Essi vengono affissi all'Albo Consortile, istituito presso la sede del Consorzio nei termini di legge. La consultazione e la visione degli atti è disciplinata dalla legge 241/90, e successive integrazioni, e dall' art. 7 della legge 142/90 e dallo specifico regolamento per l'accesso agli atti.

2. I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell' Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto e di specifico regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti del Consorzio e le modalità di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall' Ente.

3. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità di intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti possono formulare proprie osservazioni e la Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

TITOLO V - Disposizioni finali e di raccordo

Art. 23 - norma di raccordo

1. Tutti gli atti assunti dal Consorzio Parco delle Groane secondo lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 27/78 n. 11/812 mantengono la loro efficacia alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, continuano ad applicarsi, per quanto possibile, i vigenti regolamenti disciplinanti dal precedente Statuto.

3. Fino alla nomina del Direttore e del Segretario ai sensi del presente Statuto, le funzioni sono assunte rispettivamente dal Direttore tecnico e dal Segretario del Consorzio uscente.

Art. 24 - Richiamo alle leggi, entrata in vigore

1. Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano, nella amministrazione e nel funzionamento del Consorzio, le norme della legislazione sulle autonomie locali e sulle aree protette, con particolare riferimento alla legge 142/90 alla legge 394/91, nonché alla L.R. 86/83 e loro modifiche e integrazioni.